



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

26 MAR. 2019

Data

Protocollo N° 120105

Class.: A.000.01.6 Prat

Fasc

Allegati N° 1

Oggetto: Risposta all'INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA n. 697 dell'11 febbraio 2019
presentata dal Consigliere Manuel BRUSCO
**"BAMBINI ALLONTANATI DALLE FAMIGLIE. QUAL È LA SITUAZIONE DELLA TUTELA
MINORILE IN VENETO?"**.

Al Consigliere regionale
Manuel BRUSCO

e, p.c.

Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio Regionale

All'Assessore regionale
ai Rapporti con il Consiglio regionale

Ai sensi dell'articolo 111 del Regolamento consiliare, si trasmette la risposta approvata dalla Giunta all'interrogazione indicata in oggetto, da Lei presentata in data 11 febbraio 2019.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
- avv. Mario Caramel -

*P.O. Rapporti con il Consiglio, nomine e atti del Presidente
dott.ssa Orsola Russo
Tel. 041/2793606-3637-3643 - Fax 041/2793627
e-mail: uff.giunta.consiglio@regione.veneto.it*

Segreteria della Giunta regionale
Direzione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta
Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia - Tel. 041/2792800-2947 - Fax 041/2792809
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



Proposta n. 424 / 2019

PUNTO 23 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 19/03/2019

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 58 / IIM del 19/03/2019

OGGETTO:

Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 697 del 11 febbraio 2019 presentata dal consigliere Manuel Brusco, avente per oggetto: "Bambini allontanati dalle famiglie: qual è la situazione della tutela minorile in Veneto?"



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

MANUELA LANZARIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SANITA' E SOCIALE

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 697 del 11 febbraio 2019 presentata dal consigliere Manuel Brusco, avente per oggetto: "Bambini allontanati dalle famiglie: qual è la situazione della tutela minorile in Veneto?"

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:

Premesso che la legislazione internazionale, nazionale e regionale relativa alla protezione e la cura dei minori è costituita dai seguenti dettati normativi:

- Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con Legge 27 maggio 1991 n. 176;
- Legge 4 maggio 1983 n. 184 e ss.mm.ii. rubricata "Diritto del minore ad una famiglia";
- Legge 8 novembre 2008 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112";
- D.G.R. n. 569 del 11 marzo 2008 "Approvazione delle Linee Guida per i servizi sociali e socio-sanitari: l'affido familiare in Veneto. Cultura, orientamenti, responsabilità e buone pratiche per la gestione dei processi di affidamento familiare" in fase di revisione (Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 98 del 28 ottobre 2016 recante "Nomina di un gruppo di lavoro per la revisione delle Linee Guida regionali Tutela Minori" e Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 116 del 4 ottobre 2017 "Proroga del termine di conclusione delle attività relative al percorso di revisione delle Linee Guida regionali Tutela minori" preso atto dell'evoluzione delle tecniche di intervento dei servizi sociali e di servizi specialistici per l'età evolutiva, della sperimentazione di modelli intervento innovativi a livello nazionale, regionale e locale e dell'emergere di nuovi fenomeni sociali);
- Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 "autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
- Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" (art. 63 "Garante regionale dei diritti della persona.");
- Legge Regionale 24 dicembre 2013, n. 37 "garante regionale dei diritti della persona";
- D.G.R. n. 84 del 16 gennaio 2007 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22 " Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accREDITAMENTO e della tempistica di applicazione, per le strutture socio-sanitarie e sociali.";
- D.G.R. n. 2067 del 3 luglio 2007 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione delle procedure per l'applicazione della D.G.R. n. 84 del 16.01.2007";
- D.G.R. n. 242 del 22 febbraio 2012 "Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accREDITAMENTO e della tempistica di applicazione, per le unità di offerta rivolte a minori/adolescenti in situazione di disagio psicopatologico (LR 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali").";

Nel merito dei quesiti posti, si evidenzia quanto segue.

Relativamente alla vicenda del bambino di tre anni della provincia di Verona, allontanato dai servizi sociali dalla famiglia affidataria, evidenziato dalla stampa, non risulta alcuna segnalazione nel merito di quanto rappresentato.

I Servizi sociali afferenti agli Enti locali, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 3, L. 184/1983, hanno l'obbligo di sostenere, con idonei interventi di supporto, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia



d'origine. Si tratta quindi di interventi che devono essere attuati dagli operatori a prescindere da un preciso mandato in tal senso da parte dell'Autorità Giudiziaria minorile o ordinaria.

L'allontanamento del minore dalla propria famiglia, quindi, sia di natura consensuale (art. 4, comma 1, L. n. 184/1983), sia di natura giudiziale (art. 4, comma 2, L. n. 184/1983), rappresenta un intervento residuale di protezione, la cui attuazione avviene solo nei casi in cui gli interventi di prevenzione, sostegno e cura attuati dai Comuni e dai loro servizi (titolari degli interventi sociali ex L. n. 328/2000) o dalle Aziende Ulss se delegate, non siano stati sufficienti a rimuovere le cause che impediscono l'esercizio adeguato delle funzioni educative e di cura da parte dei genitori nei confronti dei loro figli.

Il numero di minori allontanati dalla propria famiglia d'origine e collocati in strutture di accoglienza di cui alla D.G.R. n. 84/2007 e D.G.R. n. 242/2012 viene trasmesso semestralmente dalle stesse al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del luogo dove hanno sede (art. 9 comma 2 della Legge n. 184/1983).

La Regione del Veneto richiede annualmente agli enti gestori delle strutture di accoglienza presenti nel territorio regionale la trasmissione dei dati sopra indicati, mentre il monitoraggio relativo alla rilevazione dei minori in affidamento familiare nel territorio regionale è gestito attraverso il sistema *Ge.Min.I.* (Gestione Minori Informatizzata).

Tale rilevazione, di cui all'**Allegato A** alla presente deliberazione, avviene, *in primis* per ottemperare alle funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo dei servizi sociali e sociosanitari oltre che ai fini della rilevazione richiesta annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base di accordi intercorsi tra la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e la Commissione Politiche Sociali della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, diretta a raccogliere a livello nazionale i dati su bambini e adolescenti fuori famiglia di origine in affidamento familiare (a singoli, famiglie e parenti) o accolti nei servizi residenziali.

Si evidenzia inoltre che le strutture e le famiglie affidatarie sono individuate privilegiando il territorio di residenza del minore, salvo quelle situazioni nelle quali è necessario un allontanamento cautelativo per proteggere lo stesso.

Le Linee guida per i servizi sociali e socio-sanitari "*La cura e la segnalazione, la responsabilità nella protezione e nella tutela dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza nel Veneto*" (D.G.R. n. 569 del 11 marzo 2008), prevedono che l'inserimento del minore avvenga con definizione di un Progetto Quadro da parte del servizio sociale responsabile e un successivo Progetto Educativo Individualizzato condiviso con la struttura di accoglienza, dove sono indicati gli obiettivi dell'inserimento, le modalità con cui realizzarli (inclusa l'eventuale previsione delle visite della famiglia d'origine), gli interventi previsti e le modalità di verifica.

Si precisa che di fatto non sussiste alcuna disposizione normativa nel merito dell'obbligatorietà di destinazione di denaro per il collocamento dei minori allontanati dalla propria famiglia di origine, ma è una facoltà come sancita dal disposto di cui all'art. 5, comma 4, Legge n. 184/1983 che recita "Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria.". A fronte di tale disposizione, si segnala che la Regione del Veneto a far data dall'anno 2011, riconosce un contributo a favore di Comuni e Aziende ULSS, se delegate, calcolato sull'ammontare della spesa di parte sociale sostenuta dagli stessi, al fine di sostenere e promuovere l'erogazione di servizi sociali resi per interventi a favore di minori in situazione di disagio e inserimento presso famiglie affidatarie.

Si evidenzia che con L.R. n. 22/2002 la Regione del Veneto ha individuato le competenze dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali. Tra i provvedimenti attuativi di tale dettato normativo si segnala l'Allegato A alla D.G.R. n. 2067/2007 "*L.R. 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione delle procedure per l'applicazione della D.G.R. n. 84 del 16.01.2007*" per evidenziare che spetta ai Comuni l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti minimi, generali e di qualità delle strutture di accoglienza di cui alla D.G.R. n. 84/2007 e alla Regione del Veneto delle unità d'offerta di cui alla D.G.R. n. 242/2012, avvalendosi di strutture tecniche delle Aziende ULSS. Inoltre si rappresenta che il Garante dei diritti della Persona, istituito con L.R. 24 dicembre 2013, n. 37, tra i suoi poteri annovera "*accedere ed effettuare visite nelle strutture pubbliche o private convenzionate o accreditate in cui si trovino*".

Si segnala infine che la Regione del Veneto non ha sottoscritto alcun Protocollo nel merito di "*procedure di verifica delle strutture per minori fuori regione*", essendo intrinseca tale funzione nel monitoraggio,



controllo e vigilanza del servizio sociale che ha in carico il minore, indipendentemente da dove sia collocato (L. n. 328/2000).

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

DELIBERA

1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 697 del 11 febbraio 2019 presentata dal consigliere Manuel Brusco, avente per oggetto "Bambini allontanati dalle famiglie: qual è la situazione della tutela minorile in Veneto?" e l'**Allegato A**, riportante la "*Rilevazione coordinata dei dati in possesso della Regione del Veneto su bambini e adolescenti fuori dalla famiglia di origine, in affidamento familiare (a singoli, famiglie e parenti) o accolti nei servizi residenziali nella propria regione.*"
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta- Direzione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Avv. Mario Caramel -





**Rilevazione coordinata dei dati in possesso della
Regione del Veneto
su bambini e adolescenti fuori dalla famiglia di origine,
in affidamento familiare (a singoli, famiglie e parenti)
o accolti nei servizi residenziali nella propria regione.**

Anno 2018 (dati 2017)

Per informazioni:

Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali

U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile

Tel: +39 041 279 1403

Fax: +39 041 279 1369

e-mail: famigliaminorigiovani@regione.veneto.it

web: www.regione.veneto.it/web/sociale/famiglia-minori-giovani-serviziocivile



ISTITUTO
NAZIONALE
DI STUDI E RICERCHE
SULLA FAMIGLIA

P.zza SS. Annunziata, 12 - 50122 Firenze - tel. 055/2037343 fax 055/2037344





LA RETE DEI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA PROPRIA REGIONE

(dati riferiti al 31 dicembre 2017)

1. Numero di servizi residenziali presenti sul territorio nelle tipologie definite dal nomenclatore n° 99

di cui:

a) Comunità familiari per minori	n° 33	b) Comunità socio educative per minori	n° 47
c) Alloggio ad alta autonomia	n° 0	d) Servizi di accoglienza per bambino-genitore	n° 15
e) Strutture di pronta accoglienza	n° 0	f) Comunità multiutenza	n° 0
g) Comunità educativo e psicologico	n° 4		

I MINORI ACCOLTI NEI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA PROPRIA REGIONE (dati riferiti al 31 dicembre 2017)

(si intende l'accoglienza residenziale per almeno 5 notti alla settimana, escluso i periodi di interruzione previsti nel progetto educativo individuale).

2. Numero totale di minori (comprensivi degli stranieri e degli stranieri non accompagnati) presenti al 31/12/2017 nei servizi residenziali (*tenendo presente di escludere dal conteggio i maggiorenni e i bambini accolti con genitori maggiorenni*) n° 658

2.1. di cui di cittadinanza straniera n° 244

2.1.1. di cui minori stranieri non accompagnati n° 107

inoltre, del totale dei minori presenti al 31/12/2017 indicato al punto 2 specificare:

2.2. minori presenti in:

a) Comunità familiari	n° 176	b) Comunità socio educative	n° 386
c) Alloggio ad alta autonomia	n° 0	d) Servizi di accoglienza per bambino-genitore	n° 67
e) Strutture di pronta accoglienza	n° 0	f) Comunità multiutenza	n° 0
g) Comunità educativo e psicologico	n° 29		

2.3. genere:

bambini/ragazzi n° 394 bambine/ragazze n° 264 non indicato n° 0

2.4. età (in anni compiuti):

0-2 anni	n° 35	3-5 anni	n° 30	6-10 anni	n° 91
11-14 anni	n° 163	15-17 anni	n° 339	non indicata	n° 0

2.5. con disabilità certificata: n° 100



ISTITUTO
DEGLI INNOCENTI
DI FIRENZE

P.zza 55 Annunziata, 12 - 50122 Firenze - tel. 055/2097343 fax 055/2037344





2.6. dichiarati adottabili dal Tribunale per i minorenni: n° 23

2.7. durata dell'accoglienza al 31/12/2017:

da meno di un anno	n° 333	da uno a due anni	n° 148		
da due a quattro anni	n° 110	oltre i quattro anni	n° 67	non indicato	n° 0

2.8. provenienza al momento dell'inserimento nell'attuale servizio residenziale:

provenienti dalla Regione	n° 526	provenienti da fuori Regione	n° 128	non indicata	n° 4
---------------------------	--------	------------------------------	--------	--------------	------

inoltre specificare:

a) Neomaggiorenni presenti

2.9. numero totale di 18-21enni già in carico nella minore età (comprensivi degli stranieri e degli stranieri non accompagnati) presenti al 31/12/2017 nei servizi residenziali n° 33

2.9.1. di cui di cittadinanza straniera n° 15

b) Minorenni presenti con genitori maggiorenni:

2.10. numero totale di minori (0-17 anni) accolti con genitori maggiorenni presenti al 31/12/2017 nei servizi di accoglienza per bambino/genitore n° 129

I MINORI DIMESSI DAI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA PROPRIA REGIONE

(dal 01/01/2017 al 31/12/2017)

(si intende l'accoglienza residenziale per almeno 5 notti alla settimana, escluso i periodi di interruzione previsti nel progetto educativo individuale).

2.11. Numero totale di minorenni 0-17 anni (comprensivi degli stranieri e degli stranieri non accompagnati) dimessi dal 01/01/2017 al 31/12/2017 dai servizi residenziali *(tenendo presente di escludere dal conteggio i maggiorenni e i bambini accolti con genitori maggiorenni)* n° 662

2.11.1. di cui di cittadinanza straniera n° 392

2.11.1.1. tra i minori stranieri quanti sono i minori stranieri non accompagnati n° 251

inoltre, del totale dei minori dimessi dal 01/01/2017 al 31/12/2017 indicato al punto 2.11 specificare:

2.11.2. sistemazione alla dimissione dal servizio:

rientro in famiglia di origine	n° 193	in affidamento preadottivo	n° 30
in affidamento familiare	n° 52	in servizio residenziale	n° 250
raggiungimento di una vita autonoma	n° 58	destinazione ignota	n° 102
altro	n° 0		



ISTITUTO
DEGLI INNOCENTI
DI FIRENZE

P.zza SS. Annunziata, 12 - 50122 Firenze - tel. 055/2037343 fax 055/2037344





GLI AFFIDAMENTI A SINGOLI, FAMIGLIE E PARENTI (dati riferiti al 31 dicembre 2017)

(si intende l'affidamento residenziale per almeno 5 notti alla settimana, escluso i periodi di interruzione previsti nel progetto di affidamento, disposto dai servizi locali e reso esecutivo dal Tribunale per i minorenni o dal Giudice tutelare).

3. Numero totale di minori

in affidamento (a singoli, famiglie e parenti; tenendo presente di escludere dal conteggio i maggiorenni) n° 1440

3.1. di cui di cittadinanza straniera n° 483

3.1.1. di cui minori stranieri non accompagnati n° 80

del totale dei minori in affidamento indicato ai punti 3, 3.1 e 3.1.1. specificare:

3.2. Numero totale di minori in affidamento eterofamiliare a singoli e famiglie n° 1026

3.2.1. di cui di cittadinanza straniera n° 397

3.2.2. di cui minori stranieri non accompagnati n° 32

3.3. Numero totale di minori in affidamento intrafamiliare a parenti (entro il 4° grado) n° 414

3.3.1. di cui di cittadinanza straniera n° 86

3.3.2. di cui minori stranieri non accompagnati n° 48

inoltre, del totale dei minori in affidamento indicato al punto 3 specificare:

3.4. genere:

bambini/ragazzi n° 794 bambine/ragazze n° 646 non indicato n° 0

3.5. età (in anni compiuti):

0-2 anni n° 76 3-5 anni n° 141 6-10 anni n° 388

11-14 anni n° 433 15-17 anni n° 402 non indicata n° 0

3.6. con disabilità certificata: n° 133

3.7. dichiarati adottabili dal Tribunale per i minorenni: n° Non rilevabile

3.8. natura dell'accoglienza (provvedimento/decreto di affidamento):

giudiziale n° 846 consensuale n° 594 non indicata n° 0



ISTITUTO
INNOCENTI
DI FIRENZE

P.zza Ss. Annunziata, 12 - 50122 Firenze - tel. 055/2037343 fax 055/2037344





3.9. durata dell'affidamento al 31/12/2017:

da meno di un anno n° 404 da uno a due anni n° 426
da due a quattro anni n° 257 oltre i quattro anni n° 353 non indicato n° 0

3.10. inserimento in/fuori Regione: NON RILEVABILE

inseriti in Regione n° -- inviati fuori Regione n° -- non indicata n° --

inoltre specificare:

3.11. numero totale di 18-21enni già in carico nella minore età (comprensivi degli stranieri e degli stranieri non accompagnati) presenti al 31/12/2017 in affidamento familiare n° 177

3.11.1 di cui di cittadinanza straniera n° 101

I MINORI CHE HANNO CONCLUSO L'AFFIDAMENTO A SINGOLI, FAMIGLIE E PARENTI (dal 01/01/2017 al 31/12/2017)

(si intende l'affidamento residenziale per almeno 5 notti alla settimana, escluso i periodi di interruzione previsti nel progetto di affidamento, disposto dai servizi locali e reso esecutivo dal Tribunale per i minorenni o dal Giudice tutelare).

3.12. Numero totale di minorenni 0-17 anni che hanno concluso dal 01/01/2017 al 31/12/2017 l'affidamento (a singoli, famiglie e parenti; tenendo presente di escludere dal conteggio i maggiorenni) n° 249

3.12.1. di cui di cittadinanza straniera n° 102

3.12.1.1. tra i minori stranieri quanti sono i minori stranieri non accompagnati n° 97

inoltre, del totale dei minori in affidamento indicato al punto 3.12. specificare:

3.12.1. sistemazione alla conclusione dell'affidamento:

rientro in famiglia di origine	n° 130	in affidamento preadottivo	n° 23
presso altra famiglia/singolo affidataria	n° 35	in servizio residenziale	n° 44
raggiungimento di una vita autonoma	n° 0	destinazione ignota	n° 0
altro	n° 17		



ISTITUTO
DEGLI INNOCENTI
DI FIRENZE

P.zza SS. Annunziata, 12 - 50122 Firenze - tel. 055/2037343 fax 055/2037344







CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 697

BAMBINI ALLONTANATI DALLE FAMIGLIE. QUAL È LA SITUAZIONE DELLA TUTELA MINORILE IN VENETO?

presentata l'11 febbraio 2019 dal Consigliere Brusco

Premesso che la stampa locale e nazionale ha riferito di un recente episodio avvenuto a Verona di un bambino di soli tre anni, allontanato dai servizi sociali dalla famiglia affidataria (con cui è cresciuto da quando aveva 8 mesi), per andare in una struttura, in attesa di adozione, che ha scatenato sdegno e mobilitazione della cittadinanza: il 28 dicembre scorso è stata organizzata una fiaccolata con circa duecento partecipanti. Questo è solo l'ultimo di una lunga serie di episodi controversi.

Considerato che:

- come riportato sul sito della Regione, sono operativi nel territorio regionale i CASF (Centri per l'affido e la solidarietà familiare) istituiti con DGR n. 1855 del 13 giugno 2006. I CASF sono servizi sovra-distrettuali, chiaramente identificabili per sede e per i professionisti che vi operano (equipe multidisciplinare composta da assistente sociale, psicologo, educatore), che si occupano in maniera specifica, specializzata, stabile e strutturata di affido familiare e in particolare di promozione dell'affido, di formazione e di sostegno delle famiglie affidatarie ex L. 184/1983. Inoltre, con DGR n. 3791 del 2 dicembre 2008 sono state approvate le "Linee Guida 2008 per i Servizi Sociali e Socio Sanitari: l'affido familiare nel Veneto. Cultura, orientamenti, responsabilità e buone pratiche per la gestione dei processi di affidamento familiare", che rispondono alla necessità di promuovere la pratica dell'affido in tutto il territorio regionale, definendo una cornice progettuale e operativa comune, finalizzata a garantire ai minori in situazione di disagio e alle loro famiglie processi di presa in carico caratterizzati da alta qualità, appropriatezza, omogeneità, nel rispetto del diritto fondamentale del minore a crescere nella propria famiglia;
- il documento approvato dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nella seduta del 17/01/2018 a conclusione dell'Indagine Conoscitiva sui minori fuori famiglia, riassume i contributi di un'ottantina di soggetti competenti in materia, sentiti dal maggio 2015 al luglio 2016 in circa 30 audizioni

e contiene numerosi spunti di riflessione. Tra le principali criticità segnalate ci sono la mancanza di dati certi ed aggiornati sui minori in affidamento familiare o collocati in case-famiglia.

Il sottoscritto consigliere

interroga la Giunta regionale

- per sapere se è a conoscenza della vicenda del bambino di tre anni della provincia di Verona e di altre vicende similari, se e quali misure intenda intraprendere;
 - per conoscere, suddivisi per età dei minori, servizio sovra-distrettuale, motivazione dell'allontanamento, per ogni anno dal 2014 al 2018:
 - quanti sono stati i bambini allontanati coattivamente (con l'intervento della forza pubblica);
 - quanti sono stati i bambini allontanati giudizialmente (senza l'intervento della forza pubblica);
 - quanti sono stati i bambini allontanati non giudizialmente (con il consenso della famiglia);
 - quanti sono i bambini attualmente fuori famiglia collocati in una struttura residenziale e quanti in una famiglia affidataria;
 - quanti sono i bambini attualmente fuori famiglia collocati fuori regione e in quali sistemazioni;
 - a quale distanza dalla famiglia di origine sono collocati i bambini fuori famiglia;
 - a quale regime di visite sono soggetti i bambini attualmente fuori famiglia;
 - a quanto ammonta il numero dei minori fuori famiglia presso famiglie e strutture specializzate che stanno facendo un percorso psicologico e/o che assumono psicofarmaci, quali sono i relativi importi di finanziamento stanziati e costi sostenuti, separati per tipologia di prestazioni erogate;
 - quale sia l'importo medio giornaliero che la Regione del Veneto destina, per ogni singolo ente, per ogni minore collocato;
 - se le autorizzazioni sanitarie e le qualifiche delle strutture per minori sono state verificate, quando e da quale Servizio;
 - quali sono i protocolli e le procedure di verifica delle strutture per minori fuori regione, qual è il servizio responsabile di tali verifiche e se nei protocolli richiamati in questo punto si accettano anche autocertificazioni.
-